



# TRIBUNALE DI SIRACUSA

## Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice designato,

nel procedimento iscritto al n. 713/2018 V.G.,

visto il ricorso presentato da [REDACTED] nato a [REDACTED] e da [REDACTED]  
[REDACTED] entrambi residenti a [REDACTED]  
[REDACTED] e col patrocinio dell'avv. Nino Emiliano Inzirillo, avente ad oggetto la liquidazione dei beni personali a norma degli artt. 14ter e ss. della L. n. 3/2012;

rilevato che,

- questo Tribunale è competente a norma dell'art. 9 c. 1 della L. cit.,
  - non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 c. 2 lett. a) e b) della L. cit.;
  - sono stati indicati tutti i creditori e le somme dovute a ciascuno di essi, il reddito e il patrimonio dei ricorrenti e sono state allegate le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2014, 2015 e 2016; inoltre, sono state indicate le spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare (€ 1.350,00 mensili), composto dai due ricorrenti e dalla figlia [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] come da certificazione in atti (artt. 14ter e 9 c. 2 e 3 L. n. 3/2012);
  - sono stati analiticamente indicati i beni dei debitori, con indicazione sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (art. 14ter c. 3 L. n. 3/2012);
  - la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ha il contenuto di cui all'art. 14ter c. 3 L. n. 3/2012. Segnatamente, risultano sufficientemente evidenziate le cause dell'indebitamento dei ricorrenti, la diligenza spiegata nell'assumere le obbligazioni e le ragioni dell'incapacità di adempierle; è stato espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata alla relazione;
- ritenuto pertanto che,
- la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter L. n. 3/2012;
  - non è stato dedotto il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
  - a norma dell'art. 15 c. 8 L. n. 3/2012, secondo cui il gestore della crisi designato dall'OCC può svolgere le funzioni di liquidatore, l'incarico può essere affidato al gestore che ha redatto la relazione particolareggiata;

PTM

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED]



## NOMINA

liquidatore la dott.ssa Agata Spinella, professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

## DISPONE

- che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventa definitivo, a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso;
- che, a cura del liquidatore, il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori e, se i ricorrenti svolgono attività commerciale, sia annotato nel registro delle imprese;
- che nel più breve tempo possibile il liquidatore proceda agli incombeni di cui agli artt. 14sexies e ss. della L. n. 3/2012, ricordando che, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore dovrà predisporre e comunicare al debitore e ai creditori un programma di liquidazione;

## ORDINA

- che, sussistendo beni immobili nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nei registri immobiliari;
- il rilascio dei beni immobili compresi nel patrimonio da liquidare, ad eccezione di quello in cui risiedono i ricorrenti;

## FISSA

in € 1.350,00 mensili il limite entro cui i crediti di cui all'art. 14ter c. 6 lett. b) non possono essere compresi nella liquidazione;

## PRECISA

- che non formano oggetto della liquidazione i beni indicati all'art. 14ter c. 6 L. n. 3/2012;
- che il presente provvedimento è titolo esecutivo per il rilascio dei beni immobili nei limiti suindicati e che deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
- che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ove sopravvengano beni a norma dell'art. 14undecies L. 3/2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
- che il presente provvedimento è impugnabile con reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione.

Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore nominato, il quale è invitato a procedere a norma degli artt. 14sexies e ss. L. n. 3/2012.

*Siracusa, 10/05/2018*

Il Giudice  
*Sebastiano Cassaniti*

